

D.R. n. 1250

IL RETTORE

- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012, in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA la Legge n. 26, del 14 marzo 2025, recante “Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria;
- VISTO il Decreto legislativo n. 71 del 15 maggio 2025 recante “Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, in attuazione dell’art.2, comma 2 lettere a), b), c), d), e), i), e l) della legge 14 marzo 2025, n.26”;
- VISTO il Decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025;
- VISTO il Decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, art.1, il quale prevede tra l’altro che: comma 2 *“Lo studente che, al termine del semestre filtro, si immatricola ad uno dei corsi di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025 ovvero ad un corso di studio non compreso tra quelli di cui all’articolo 8 del medesimo decreto, nella medesima o in diversa università rispetto a quella in cui ha frequentato il semestre filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell’università di immatricolazione, decurtate del contributo corrisposto ai sensi del comma 1”*, comma 3 *“Lo studente che, al termine del semestre filtro, si immatricola ad uno dei corsi di studio affini di cui all’articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, nella medesima o in diversa università rispetto a quella in cui ha frequentato il semestre filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell’università di immatricolazione, riparametrate in relazione alla durata del secondo semestre.”*, comma 4 *“Il pagamento delle tasse universitarie di cui ai commi 2 e 3 è effettuato prima dell’inizio delle attività didattiche del secondo semestre. Le università possono prevedere idonei piani di rateizzazione del pagamento dovuto.”*, comma 5 *“Gli studenti vincitori o idonei ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il semestre filtro ottengono il rimborso delle somme eventualmente versate ai sensi del comma 1 e sono immatricolati al secondo semestre senza l’obbligo di pagamento di cui al comma 4. Gli studenti che hanno presentato domanda per l’accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il secondo semestre sono immatricolati allo stesso senza l’obbligo di pagamento di cui al comma 4, nelle more dell’acquisizione del diritto ai benefici. Nel caso in cui lo studente non rientri tra gli idonei o vincitori, il pagamento di cui al comma 4, ovvero la prima tranche dello stesso in caso di rateizzazione, è effettuato entro quindici giorni dalla pubblicazione della relativa graduatoria”*;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 164 del 26 gennaio 2026 recante “Definizione prove di recupero e contribuzione studentesca immatricolazione – studenti Semestre filtro a.a. 2025/2026”;
- VISTO il vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a. 2025/2026;
- VISTO l’Avviso di disponibilità posti residui per l’a.a. 2025/2026, ai corsi di laurea a numero

programmato e relativa graduatoria pubblicata il 13 marzo 2026;

CONSIDERATO	che le tempistiche delle procedure nazionali, di riassegnazione e di recupero posti hanno determinano immatricolazioni successive alle ordinarie scadenze contributive;
RAVVISATA	la necessità di garantire uniformità di trattamento alle studentesse e agli studenti immatricolate/i ad uno dei corsi di studio affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, ad un corso di studio non compreso tra quelli di cui all'articolo 8 del medesimo decreto e alle studentesse e studenti immatricolate/i a corsi di laurea a numero programmato locale a seguito di posizione utile nella graduatoria relativa all'Avviso di disponibilità posti residui per l'a.a. 2025/2026 che, per ragioni normative e procedurali, hanno ottenuto l'accesso ai corsi in data successiva rispetto alle scadenze amministrative definite dai sopracitati provvedimenti;
RITENUTO	necessario ridefinire le scadenze delle rate per le sopracitate categorie di studentesse e studenti;
RICHIAMATO	l'articolo 8, comma 4, del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
SENTITA	la Dirigente della Direzione Offerta formativa e Servizi agli studenti;
SENTITO	Il Direttore Generale,

DECRETA

Art. 1 – Ambito di applicazione

Per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni del presente decreto si applicano alle studentesse e agli studenti che, nell'a.a. 2025/2026, al termine del semestre filtro, rientrano in una delle seguenti categorie:

- immatricolate/i ad uno dei corsi di studio affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025;
- immatricolate/i ad uno dei corsi di studio non compresi tra i corsi affini individuati ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025 né tra i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto;
- immatricolate/i a seguito di posizione utile nella graduatoria di recupero posti relativa all'Avviso di disponibilità posti residui per l'a.a. 2025/2026, ai corsi di laurea a numero programmato locale.

Art. 2 - Ridefinizione delle scadenze

Per i soggetti di cui all'art. 1, le scadenze per il pagamento della seconda e terza rata delle tasse di immatricolazione per l'a.a. 2025/2026 sono ridefinite come segue:

- seconda rata: 15.05.2026
- terza rata: 15.06.2026

Resta confermata la scadenza ordinaria per il pagamento della quarta rata al 31 luglio 2026.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Bari, 15/04/2026

Il RETTORE
Prof. Roberto BELLOTTI